

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

BANDO PER LA VENDITA SENZA INCANTO DI BENE IMMOBILE (artt. 786, 788, 790, 791, 570 e 591-bis c.p.c.) CON MODALITA' ASINCRONA TELEMATICA

RUOLO GENERALE N. 2644/2013

La sottoscritta Notaio dott.ssa Carla Mele, con studio in Cagliari, piazza Repubblica n. 28, iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

premessò

- che con Ordinanza Delega emanata ai sensi dell'art. 786 bis c.p.c. dal Giudice Istruttore Dott. Enzo Luchi del 13 ottobre 2015, e successive integrazioni del 18 maggio 2016, 28 febbraio 2023, 14 giugno 2023 e 14 novembre 2024, è stata disposta la vendita dei beni immobili oggetto del procedimento di divisione giudiziale, iscritto al n. 2644 del ruolo generale per l'anno 2013;

- che è stato nominato Custode Giudiziario

IVG –ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

Tribunali di Cagliari – Oristano - Lanusei

Via del Lavoro snc – Loc. Su Pezzu Mannu

09047 Selargius (CA)

C.F./P. IVA 01997100902

Tel. 070/22.99.036 - Fax. 070/22.98.298

eMail. ivg.cagliari@tiscali.it – Pec: giustizia.ivgcagliari@pec.it

web: <http://www.cagliari.astagiudiziaria.com>

presso il quale è possibile aver notizie sullo stato di occupazione dell'immobile e fissare gli appuntamenti per le visite.

Tutto ciò premesso,

AVVISA

DELLA VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' ASINCRONA TELEMATICA

tramite il portale del gestore della vendita "ASTEGIUDIZIARIE", che si terrà il giorno **18 giugno 2025** alle **ore 17.00**, secondo le modalità appresso descritte, dei seguenti beni immobili:

DESCRIZIONE DEI BENI:

LOTTO 1

Comune di San Sperate

Diritti: piena proprietà

Terreni censiti al C.T. di San Sperate al:

foglio 21 mapp. 22, are 49.05, seminativo di 4 classe;

foglio 21 mapp. 23, are 65.95, seminativo di 4 classe;

foglio 21 mapp. 37, are 74.40, seminativo di 4 classe.

- Prezzo base d'asta euro **61.600,00** (sessantunomilaseicento virgola zero zero);

- Offerta minima euro **46.200,00** (quarantaseimiladuecento virgola zero zero);

- Cauzione euro **10.000,00** (diecimila virgola zero zero);

- Rilanci euro **3.000,00** (tremila virgola zero zero).

LOTTO 2

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Comune di San Sperate

Diritti: piena proprietà

Terreni censiti nel C.T. del Comune di San Sperate al:

foglio 13 mapp. 605 (ex mapp. 110), Ha 01.02.12, seminativo di 3 classe;

foglio 13 mapp. 524 (ex mapp. 110), are 2.10, seminativo di 3 classe;

foglio 13 mapp. 606 (ex mapp. 110), are 0.48, seminativo di 3 classe.

- Prezzo base d'asta euro **43.000,00 (quarantatremila virgola zero zero)**;

- Offerta minima euro **32.250,00 (trentaduemiladuecentocinquanta virgola zero zero)**;

- Cauzione euro **5.000,00 (cinquemila virgola zero zero)**;

- Rilanci euro **3.000,00 (tremila virgola zero zero)**.

LOTTO 3

Comune di San Sperate

Diritti: piena proprietà

Terreno distinto nel C.T. del Comune di San Sperate al **foglio 7, mapp. 1339** (ex mapp. 155), are 79.97, seminativo di classe 2 con insistente

fabbricato distinto nel C.F. del Comune di San Sperate al **foglio 7, mapp. 1323, sub. 2** (ex mapp. 155), cat. A/3, classe 2, consistenza 2 vani.

- Prezzo base d'asta euro **55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero)**;

- Offerta minima euro **41.250,00 (quarantunomiladuecentocinquanta virgola zero zero)**;

- Cauzione euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**;

- Rilanci euro **3.000,00 (tremila virgola zero zero)**.

LOTTO 5

Comune di San Sperate

Diritti: piena proprietà

Locale commerciale con accesso alla via Cagliari n.8, distinto al C.F. del Comune di San Sperate al **fg. 8, part. 2557, sub. 3**, categoria C/1 (negozi e botteghe), piano terra, accessibile da via Cagliari n. 8.

- Prezzo base d'asta euro **62.300,00 (sessantaduemilatrecento virgola zero zero)**;

- Offerta minima euro **46.725,00 (quarantaseimilasettecentoventicinque virgola zero zero)**;

- Cauzione euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**;

- Rilanci euro **3.000,00 (tremila virgola zero zero)**.

Per una più completa descrizione dei cespiti si fa riferimento alle perizie del 21 marzo 2008 dell'Ing. Stefano Lai e del 3 gennaio 2022 dell'Ing. Caterina Cocco.

FISSA

Il termine del giorno 17 giugno 2025 ore 17.00, per il deposito di offerte ai sensi dell'art. 569 bis c. 3°, c.p.c., da eseguirsi esclusivamente in via telematica,













EVIDENZIA

- che è possibile presentare offerte anche inferiori al prezzo base (con ribasso non superiore al 25 % del prezzo base), precisando tuttavia che, ove l'offerta sia inferiore al prezzo base e siano state presentate istanze di

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

| | | |
|------------------|--|------------------|
| | | |
| ASTE GIUDIZIARIE | se l'offerente è minorenne o incapace, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori o dal tutore previa autorizzazione del Giudice tutelare e contenere copia del documento di identità e codice fiscale anche del soggetto che | |
| | agisce in suo nome e della relativa autorizzazione; se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati i | |
| | corrispondenti dati del coniuge e inviato il documento di identità e codice fiscale; qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla | ASTE GIUDIZIARIE |
| | comunione legale, dovrà essere inviata anche la copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, autenticata da pubblico ufficiale; procura | |
| | speciale o copia autentica di procura generale in caso di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè avvocato; Visura camerale della società | |
| | attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che | |
| ASTE GIUDIZIARIE | autorizzi il soggetto interno alla società di partecipare alla vendita in luogo del rappresentante e procura speciale o generale allo stesso rilasciata; | |
| | b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; | |
| | c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; | |
| | d) il numero o altro dato identificativo del lotto; | |
| | e) la descrizione del bene; | |
| | f) l'indicazione del referente della procedura; | ASTE GIUDIZIARIE |
| | g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita; | |
| | h) il prezzo offerto che può essere inferiore al prezzo base, purché nei limiti di un quarto, accompagnato dal bonifico attestante il versamento della | |
| | cauzione (a garanzia dell'offerente per permettere il tempestivo abbinamento dell'offerta decrittata) il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto; | |
| | i) l'importo versato a titolo di cauzione; | |
| ASTE GIUDIZIARIE | l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione; | ASTE GIUDIZIARIE |
| | m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l); | |
| | n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento; | |
| | o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento. | ASTE GIUDIZIARIE |
| | 2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo | |
| | codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese | |
| ASTE GIUDIZIARIE | assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2 code dell'International Organization for Standardization. | ASTE GIUDIZIARIE |
| | 3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di | |
| | elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a | |
| | disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), | |
| | f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica | ASTE GIUDIZIARIE |
| | <p style="text-align: center;">Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009</p> | |

| | | |
|--|--|-------------------|
| | certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4. | |
| | 4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto | |
| | previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone, alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. | ASTE GIUDIZIARIE® |
| | 5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma. | |
| | 6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26. | ASTE GIUDIZIARIE® |
| | Art. 2 Modalità di trasmissione dell'offerta | |
| | 1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati tramite il modulo web "Offerta telematica" fornito dal Ministero della Giustizia (accessibile dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del gestore della vendita telematica), secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; il file criptato in formato zip.p7m, contenente l'offerta integrale e gli allegati all'offerta, dovrà essere inviato all'indirizzo pec del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. | ASTE GIUDIZIARIE® |
| | 2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento. | |
| | 3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto. | ASTE GIUDIZIARIE® |
| | 4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento | ASTE GIUDIZIARIE® |
| | Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni | |
| | ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009 | ASTE GIUDIZIARIE® |

| | | |
|--|---|---|
| | | |
|  | <p>previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.</p> | |
|  | <p>Art. 3 Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica</p> | |
|  | <p>1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.</p> |  |
|  | <p>2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.</p> | |
|  | <p>3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).</p> | |
|  | <p>4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.</p> | |
|  | <p>Art. 4 Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia</p> |  |
|  | <p>1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.</p> |  |
|  | <p>2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.</p> |  |
|  | <p>Ai sensi dell'art. 571 c.p.c. l'offerta telematica può essere presentata unicamente dall'offerente (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) o dal suo procuratore legale anche a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c.</p> | |
|  | <p>Saranno dichiarate inammissibili le offerte provenienti da "presentatori" diversi dai soggetti suindicati (offerenti o procuratore legale)</p> | |
|  | <p>ULTERIORI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</p> |  |
|  | <p>1) l'offerta dovrà contenere, anche ad integrazione di quanto stabilito dal citato decreto:</p> | |
|  | <p>Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009</p> |  |

| | | |
|--|--|-------------------|
| | | |
| | a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; | |
| | b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta; | |
| | c) l'indicazione del prezzo offerto che può essere inferiore al prezzo base, purché nei limiti di un quarto; | ASTE GIUDIZIARIE® |
| | d) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere superiore al termine massimo di giorni 120 dalla data di aggiudicazione; | |
| | e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima; | |
| | 2) la cauzione, con unica causale "ASTA" (senza ulteriori specificazioni di dati identificativi della procedura), andrà versata esclusivamente con bonifico sul conto corrente intestato a CONTO VASCA - TRIB CAGLIARI ASTE TELEMATICHE - MELE CARLA alle seguenti coordinate: IBAN: IT56H0306904852100000011527 | |
| | La cauzione, a pena di inefficacia della offerta, dovrà risultare accreditata sul conto entro le 24 ore precedenti la vendita e dovrà essere di importo pari a: | |
| | - euro 2.500,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 30.000,00; | ASTE GIUDIZIARIE® |
| | - euro 5.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 50.000,00; | |
| | - euro 10.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 100.000,00; | |
| | - euro 15.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 150.000,00; | ASTE GIUDIZIARIE® |
| | - euro 20.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 200.000,00; | |
| | - euro 25.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 250.000,00; | |
| | - euro 30.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 300.000,00; | ASTE GIUDIZIARIE® |
| | - euro 35.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 350.000,00; | |
| | - euro 40.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 400.000,00; | |
| | - euro 45.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 450.000,00; | |
| | - euro 50.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 500.000,00; | ASTE GIUDIZIARIE® |
| | - euro 75.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 750.000,00; | |
| | - euro 100.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 1.000.000,00; | |
| | - euro 200.000,00 per i beni il cui prezzo base non sia superiore a euro 2.000.000,00; | |
| | - euro 250.000,00 per i beni il cui prezzo base sia superiore a euro | ASTE GIUDIZIARIE® |
| | <p>Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009</p> | |

2.000.000,00;

3) salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile; si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi al portale il giorno fissato per la vendita;

4) l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo;

5) salvo quanto disposto nel successivo punto n. 6), l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovrà essere versato, **entro il termine massimo di giorni 120 dalla data di aggiudicazione ovvero entro il minor termine indicato nell'offerta**, mediante bonifico sul conto della procedura, i cui estremi, ed in particolare l'IBAN, saranno comunicati all'aggiudicatario dal professionista delegato;

6) in caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni dalla aggiudicazione), il delegato dovrà calcolare approssimativamente tutte le somme necessarie per le spese della procedura, nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario, nel termine indicato nell'offerta, e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura con le modalità sopra indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l'aggiudicatario dovrà depositare presso lo studio del professionista delegato, l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito; l'indicazione da parte del professionista delegato all'aggiudicatario di dover versare al creditore fondiario somme eccedenti le spettanze di questo sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto;

7) in caso di mancato versamento di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) entro il termine indicato nell'offerta, il giudice dell'esecuzione (cui dovranno essere rimessi gli atti a cura del delegato) dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione;

8) il professionista delegato, referente della procedura, prenderà atto delle offerte presentate e le esaminerà, alla eventuale presenza delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti, nel giorno e nell'ora indicate nell'avviso di vendita;



9) il professionista delegato provvederà a dichiarare inefficaci o inammissibili le offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza;

Art. 5 Deliberazioni sulle offerte

La deliberazione sulle offerte avverrà con le seguenti modalità: il professionista delegato, referente della procedura prenderà atto delle offerte

| | | |
|--|--|---|
| | | |
|  | <p>presentate e le esaminerà nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di vendita, alla presenza eventuale delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti; il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via sms.</p> |  |
| | <p>In caso di offerta unica, qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta.</p> | |
|  | <p>In caso di pluralità di offerte, qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara con modalità asincrona, che avrà durata di 24 ore a partire dal suo inizio con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, secondo le disposizioni riportate di seguito. Quando all'esito della gara tra gli offerenti, ovvero, nel caso di mancata adesione alla gara, all'esito della comparazione delle offerte depositate, la offerta più alta ovvero la più vantaggiosa risulti pari al prezzo base il bene è senz'altro aggiudicato.</p> | |
| | <p>Se l'offerta più alta o più vantaggiosa sia inferiore al prezzo base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore; - qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato al miglior offerente. |  |
|  | <p>Art. 6 Precisazioni ulteriori</p> <p>1) in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti <i>ex art. 573 c.p.c.</i>, il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello sopra indicato ovvero quello minore indicato nell'offerta dall'aggiudicatario;</p> <p>2) non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara;</p> <p>3) le offerte di acquisto (in bollo) potranno essere presentate unicamente dall'offerente (o da uno degli offerenti o dal legale rappresentante della società offerente) o dal procuratore legale anche a norma dell'art.579 ultimo co. c.p.c.</p> | |
|  | <p>Saranno dichiarate inammissibili le offerte provenienti da "presentatori"</p> |  |
| | <p>Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009</p> | |

| | | |
|----|---|-------------------|
| | diversi dai soggetti suindicati (offerenti o procuratore legale). | |
| 4) | qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione <i>"rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di da parte di a fronte del contratto di mutuo a rogito del rep. e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota"</i> . In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura. | |
| | | ASTE GIUDIZIARIE® |
| | | |
| | | ASTE GIUDIZIARIE® |
| | | |
| | <p>Art. 7 Disciplina della Pubblicità della Vendita Della vendita dovrà essere data pubblica notizia mediante:</p> | ASTE GIUDIZIARIE® |
| 1) | pubblicazione dell'avviso di vendita e dell'ordinanza di delega sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "Portale delle vendite pubbliche" ai sensi dell'art. 490, prima comma, e 631 bis c.p.c.; | |
| 2) | pubblicazione dell'ordinanza di delega, dell'avviso e dell'elaborato peritale posto a base della vendita (completo di planimetrie, fotografie e degli altri allegati eventualmente indicati dal delegato) sul sito internet www.astegiudiziarie.it ; | |
| 3) | pubblicazione tramite il sistema "Rete Aste Real Estate BASIC" sui siti internet Casa.it, Idealista.it, Bakeca.it, almeno 45 giorni prima del termine di presentazione delle offerte, di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita ed il valore d'asta con l'offerta minima, assieme all'indicazione che si tratta di vendita giudiziaria, che è l'unico annuncio autorizzato per tale vendita e che non sono dovuti compensi né oneri aggiuntivi di alcun tipo, assieme al link ovvero all'indicazione del sito internet www.astegiudiziarie.it ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni. | ASTE GIUDIZIARIE® |
| | Sarà cura della società Aste Giudiziarie Inlinea spa garantire la contemporanea pubblicità della vendita sui siti sopra indicati. | |
| | Agli adempimenti pubblicitari di cui al punto 1) dovrà provvedere il professionista delegato. | |
| | Stante quanto sopra, il sottoscritto professionista delegato | |
| | <p style="text-align: center;">RENDE NOTO</p> a) che è possibile presentare offerte anche inferiori al prezzo base, con ribasso non superiore al 25% del prezzo base (c.d. offerta minima). Ove, tuttavia, l'offerta sia inferiore al prezzo base e siano state presentate istanze di assegnazione, non si farà luogo alla vendita e il bene verrà invece | ASTE GIUDIZIARIE® |
| | <p style="text-align: center;">Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009</p> | ASTE GIUDIZIARIE® |

| | | |
|--|--|---|
| |  <p>assegnato ai sensi degli art. 588 e ss. c.p.c.;</p> |  |
| | <p>b) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;</p> |  |
| | <p>c) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;</p> | |
| | <p>d) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;</p> |  |
| | <p>e) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;</p> | |
| | <p>f) che se l'immobile è ancora occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà attuata, salvo espresso esonero, a cura del custode giudiziario;</p> |  |
| | <p>g) che gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario;</p> | |
| | <p>h) che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione, unitamente all'ordinanza di delega ed al presente avviso di vendita sul sito internet del gestore della vendita telematica;</p> |  |
| | <p>i) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;</p> |  |
| | <p>l) che maggiori informazioni sull'immobile in vendita, compreso l'esame della relazione di perizia e dell'allegata documentazione o sulla possibilità di concordare i tempi dell'eventuale visita, possono essere fornite dal custode in epigrafe indicato (o, se questi non sia stato ancora nominato in sostituzione del debitore, dal delegato) a chiunque vi abbia interesse.</p> | |
| | <p>Maggiori informazioni sul portale www.astegiudiziare.it e presso lo studio del Notaio delegato sito in Cagliari alla piazza Repubblica n. 28 (Tel. 070/496373).</p> |  |
| | <p>Cagliari, 19 marzo 2025</p> | |
| |  |  |
| | <p>Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009</p> | |